

# ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

Dipartimento Tutela Ambientale

21 DIC. 2021

Prot. GL

98593

**ROMA CAPITALE**

Segretariato Generale

21 DIC 2021

N. RC/

43001

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 242 del 21 DIC. 2021

IL SINDACO

### OGGETTO:

Provvedimenti programmati per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. *Limitazione della circolazione a TUTTI i veicoli a motore all'interno della ZTL "Fascia Verde" e limitazioni per l'esercizio degli impianti termici nell'intero territorio comunale.*

**Domenica 02 Gennaio 2022**

### Premesso che:

Il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo, all'art. 1, comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017 ha confermato in capo all'attuale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria (PRQA) della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 351/99;

all'art. 11, c.3, del D. Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e all'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato PRQA, è prevista la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva già individuato quattro aree concentriche della città, a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico e con maggiore pericolosità per le aree più centrali, che sono state successivamente ricomprese tra quelle riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21/2015);

con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011, sono stati approvati, tra gli altri interventi per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico, quelli di tipo programmato, come le domeniche di limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore;

nell'ambito del nuovo PGTU, approvato con D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015, sono stati individuati degli interventi per la qualità dell'aria da attuare nella ZTL "Anello Ferroviario" e nella ZTL "Fascia Verde", anche sulla base degli indirizzi previsti dal succitato PRQA secondo uno specifico cronoprogramma;

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
RIFIUTI, RISANAMENTI E INQUINAMENTI

GIUSEPPE SORRENTINO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

TUTELA AMBIENTALE

NICOLA DE BERNARDINI

L'ASSESSORA

ALL'AGRICOLTURA, AMBIENTE

E CICLO DEI RIFIUTI

SABRINA ALFONSI

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO PAOLO MILETI

al fine di dare applicazione agli interventi permanenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal nuovo PGTU per la tutela della qualità dell'aria, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015 è stata istituita la ZTL "Fascia Verde", estendendo a detta ZTL il provvedimento permanente di limitazione di accesso e circolazione, già in vigore nella ZTL "Anello Ferroviario" per gli autoveicoli alimentati a benzina "Pre-Euro 1" ed "Euro 1" e per gli autoveicoli alimentati a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2", dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00;

con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 (successivamente modificata con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 95 del 18 novembre 2016) si è proceduto all'"Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016";

rilevato che:

nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali finora adottati ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (limitatamente alla media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite; si registra, invece, per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), il superamento del valore limite riferito alla media annuale e, per il PM10, un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello consentito dalle norme vigenti nell'anno civile;

gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

la Regione Lazio ha comunicato la costituzione in mora (Procedura di infrazione n. 2015/2043) da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per i superamenti di NO<sub>2</sub> registrati, tra il 2010 ed il 2012, in 15 zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui l'agglomerato di ROMA (IT1215), sia per il mancato rispetto del valore limite giornaliero delle concentrazioni di PM10 (infrazione n. 2014/2147);

la stessa Regione Lazio, inoltre, ha comunicato l'avvenuta notifica all'Italia del Ricorso proposto dalla Commissione UE contro la Repubblica Italiana per violazione obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE con riferimento al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

considerato che:

come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

è prioritaria la tutela della salute della popolazione, in particolare dei soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

a salvaguardia della salute dei cittadini è, pertanto, indispensabile, per le accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, procedere alla limitazione della circolazione veicolare, secondo quanto previsto anche dal vigente "codice della strada", (approvato con D.Lgs. 285/1992, come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120 e s.m.i.);

le Domeniche di chiusura al traffico (c.d. "Domeniche Ecologiche"), oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, concorrono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità

dell'aria, e quindi alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;

tenuto conto che:

il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";

la Giunta Capitolina, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nella seduta del 16 dicembre 2021 ha approvato la Memoria riguardante la "Programmazione del calendario di date per l'attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare all'interno della ZTL "Fascia verde" (Stagione invernale 2021 - 2022)";

la normativa in materia ambientale, a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal decreto legislativo n.195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal decreto legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

il D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.;

il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74;

l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009;

le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016, n. 643 del 30 ottobre 2018, n. 539 del 4 agosto 2020 e n. 305 del 28 maggio 2021;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;

le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014, n. 21 del 16 aprile 2015 e n. 55 del 15 maggio 2018;

le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 1514/1999,790/2001, 797/2002, 615/2006,185/2007 e 562/2007;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;

le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i. e n. 82 del 10 maggio 2019;

**ORDINA**

tenuto conto di quanto rappresentato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011, inerente provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, tra i quali la limitazione programmata della circolazione veicolare nelle cosiddette "Domeniche ecologiche",

fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19,

nella giornata di **Domenica 02 GENNAIO 2022:**

**A) di limitare la circolazione veicolare** a tutti i veicoli a motore nella ZTL "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (come da **Allegato I**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)

nell'orario: **7.30 ÷ 12.30 e 16.30 ÷ 20.30** anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare, sempre nel rispetto delle disposizioni nazionali e locali connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) "EURO 6";
4. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi "EURO 2" e successivi;
5. motocicli a 4 tempi "EURO 3" e successivi;
6. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
7. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
8. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
9. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
10. veicoli regolamentati ai sensi delle D.A.C. n. 66/2014 e n. 55/2018;
11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
12. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione capitolina;
13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
14. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
15. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
16. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica e autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all'effettuazione di accertamenti o trattamenti sanitari connessi all'emergenza COVID-19;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
18. autoveicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
19. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
21. veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
22. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;

23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
25. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
27. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
28. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
29. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati per l'attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;
30. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
31. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
32. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
33. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello;
34. autoveicoli in uso ai soggetti operanti in ambito cinetelvisivo e audiovisivo per lo svolgimento di riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche per le quali siano stati precedentemente rilasciati i relativi atti concessori di occupazione del suolo pubblico da parte del Dipartimento Attività Culturali.

**B) di gestire** gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, nell'intero territorio comunale, in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (**massimo 12 ore**), non siano superati i seguenti **valori massimi di temperatura** dell'aria negli ambienti:

- 18°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

**C) di intensificare** sull'intero territorio comunale i **controlli** per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:

- Divieto di combustione all'aperto;

Qualora si dovessero verificare eventi ad oggi non previsti e non prevedibili in concomitanza della giornata indicata nel presente provvedimento, da cui dovessero scaturire decisioni differenti in

ordine all'adozione delle limitazioni quivi stabilite a salvaguardia dell'ambiente, che comportino modifiche sulla data, sugli orari di interdizione e sulle deroghe a specifiche categorie, derivanti da motivazioni quali la sicurezza e l'ordine pubblico, sarà compito degli organi di governo competenti valutarne la compatibilità e l'interesse pubblico prevalente fornendo, almeno 48 ore prima dell'inizio della "Domenica Ecologica", le necessarie indicazioni formali agli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale per la predisposizione dell'atto di modifica conseguente, nei tempi necessari a darne comunicazione alla cittadinanza.

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;

di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

IL SINDACO  
ROBERTO GUALTIERI



## ALLEGATO I

La ZTL "**Fascia Verde**" (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A: Grande Raccordo Anulare; Via Aurelia (fino a Via di Acquafredda); Via di Acquafredda; Via di Nazareth; Via di Boccea; Via Mattia Battistini; Via del Forte Braschi; Via della Pineta Sacchetti; Via Montiglio; Via Arbib Pascucci; Via della Pineta Sacchetti; Via Trionfale; Via Igea; Via della Camilluccia; Via Cassia (da Piazza dei Giuochi Delfici a Via Pareto); Via Pareto; Via G. Fabbroni; Via Flaminia Nuova (da Via Fabbroni a Via Due Ponti); Via dei Due Ponti; Fiume Tevere; Grande Raccordo Anulare;

ZONA B: Grande Raccordo Anulare; Fiume Tevere; Fiume Aniene; Via Dei Prati Fiscali; Viale Jonio; Via Ugo Ojetti; Via Arturo Graf; Via Kant; Via E. Galbani; Via Palombini; Via di Casal dei Pazzi; Via Tiburtina (da Via Casal Dei Pazzi alla metro di S. Maria del Soccorso, incluso parcheggio di Ponte Mammolo); Via del Frantoio; Via I. Giordani; Via Grotte di Gregna (da Via I. Giordani ad A24); A24 (fino a Viale Palmiro Togliatti); Viale Palmiro Togliatti; ferrovia Roma - Sulmona; Grande Raccordo Anulare;

ZONA C: Grande Raccordo Anulare; ferrovia Roma - Sulmona; Viale Palmiro Togliatti; Via Tuscolana (da Viale Palmiro Togliatti a Via Capannelle); Via delle Capannelle; Via Appia Nuova (da Via delle Capannelle al G.R.A.); Grande Raccordo Anulare;

ZONA D: Grande Raccordo Anulare; Via Ardeatina; Via di Grotta Perfetta; Via E. Spalla; Via del Tintoretto; Via Laurentina; Via C. Colombo (da Via Laurentina); Viale dell'Agricoltura; Viadotto della Magliana; Via della Magliana; Via del Trullo; Via Affogalasino; Via del Casaletto (da Via Affogalasino a Via di Monteverde); Via di Monteverde (da Via del Casaletto a Via V. Tizzani); Via V. Tizzani; Via L. Arati (da Largo Sacro Cuore a Via Tizzani); Via del Casaletto (da Largo Sacro Cuore a piazzetta del Bel Respiro); Via Leone XIII; via Gregorio VII; Circonvallazione Aurelia; via Aurelia (fino a Via della stazione Aurelia); ferrovia Roma - Pisa; Grande Raccordo Anulare.